



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 29 MAGGIO 2014

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 maggio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale : il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 26 a carico di:

- signor Domenico COZZUCOLI, dirigente della Società ASD Motta San Giovanni, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità sportiva per avere deliberatamente - di propria iniziativa - predisposto la richiesta di tesseramento per la Società ASD Motta San Giovanni del calciatore Giovanni Gotta, all'insaputa di questi e del Presidente della stessa società, signor Antonino Callea, apponendo di proprio pugno in calce allo stesso documento le firme apocriefe sia del calciatore che del predetto Presidente e per avere trasmesso la falsa documentazione al Comitato Regionale Calabria, impedendo con tale iniziativa la possibilità del tesseramento dello stesso calciatore per la Società ASD Ravagnese GBI, come meglio specificato nella parte motivata;
- la società ASD MOTTA SAN GIOVANNI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte al proprio Dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

Esaminati gli atti che hanno dato origine al Procedimento N. 520/13-24 da cui si vince che:

- al C. R. Calabria, pervenivano due richieste di tesseramento: la prima, N. DL 2492703, inviata il 02.01.2014 con la raccomandata N. 12962 32160 9 - 8, dalla Società ASD Motta San Giovanni, in favore del calciatore Giovanni Gotta (23.04.1987), registrata in arrivo dal C. R. al N. 08623; la seconda, N. DL2493893, trasmessa lo stesso giorno (02.01.2014), con la raccomandata N. 14572 15599 6 - 8, dalla Società ASD Ravagnese GBI, in favore dello stesso calciatore (Giovanni Gotta), registrata in arrivo dal C. R. al N. 08723;

- il C. R. Calabria, con la nota datata 15.01.2014, comunicava alla Società ASD Ravagnese GBI che la loro richiesta di tesseramento del calciatore Giovanni Gotta non veniva presa in considerazione, ai sensi dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., significando che lo stesso atleta era stato tesserato in precedenza per la Società ASD Motta San Giovanni, conseguentemente, lo stesso C. R. Calabria, con la lettera del 15.01.2014, trasmetteva, per quanto di competenza, i predetti atti alla Procura Federale della FIGC;

Rilevato che, nel corso degli accertamenti, il Collaboratore della Procura Federale, Dott. Antonio Cogliandro, ha ascoltato i sottonotati tesserati:

- il calciatore, Giovanni Gotta, dopo avere preso visione delle due predette richieste di tesseramento per le Società ASD Motta San Giovanni ed ASD Ravagnese GBI, ha dichiarato che:

• riconosceva, senza ombra di dubbio, per propria la firma che aveva apposto in calce alla richiesta di tesseramento per la Società ASD Ravagnese GBI, e tale firma l'aveva formalizzata alla presenza del Presidente di detta società, signor Annunziato Vadalà, mentre escludeva, nel modo più assoluto, che la firma a suo nome, esistente in calce alla richiesta di tesseramento della Società ASD Motta San Giovanni, fosse stata apposta da lui e né era in grado di conoscere la persona che aveva inviato la raccomandata al C. R. Calabria;

- nel mese di dicembre del 2013 aveva svolto un provino presso la Società ASD Motta San Giovanni e nella circostanza non era tesserato per altre Società; escludeva di avere partecipato a gare ufficiali ovvero amichevoli con la squadra di quest'ultima Società;
- non essendosi trovato a suo agio con l'ASD Motta San Giovanni, la cui sede era molto distante dal luogo della propria residenza, aveva deciso, invece, di accasarsi con l'ASD Ravagnese e per la stessa Società aveva firmato la richiesta di tesseramento mostratagli;
- il Presidente della Società ASD Ravagnese GBI, signor Annunziato Vadalà, ha dichiarato che:
- il calciatore Giovanni Gotta aveva firmato la richiesta di tesseramento per la propria Società alla sua presenza e, subito dopo, egli aveva trasmesso detto documento al C. R. Calabria;
- il Presidente della Società ASD Motta San Giovanni, signor Antonino Callea, ha escluso che:
- la firma a suo nome, apposta in calce alla richiesta di tesseramento del calciatore Giovanni Gotta, mostratagli, fosse stata apposta da lui, precisando di avere svolto alcuni accertamenti appena gli era pervenuta dal C. R. Calabria la lettera che gli comunicava il tesseramento dello stesso calciatore per la propria Società, in quanto era all'oscuro di tutto ciò; comunque, era poi giunto alla conclusione che l'autore di tale iniziativa era riconducibile al suo Dirigente, signor Domenico Cozzucoli, il quale aveva anche trasmesso la raccomandata al C. R. Calabria, riguardante la documentazione della richiesta dello stesso tesseramento;
- il Dirigente della Società ASD Motta San Giovanni, signor Domenico Cozzucoli, ha dichiarato che:
- il calciatore Giovanni Gotta aveva svolto qualche seduta di allenamento presso la squadra della sua Società, intuendo ben presto che questi potesse rientrare nelle aspettative della Società;
- in perfetta buona fede aveva predisposto la richiesta di tesseramento per la sua Società del calciatore Gotta e, nella circostanza, aveva apposto di proprio pugno in calce a tale documento la firma dello stesso calciatore, all'insaputa del Presidente Callea ed di altri Dirigenti;
- aveva poi curato la spedizione della raccomandata al C. R. Calabria, contenente la documentazione riguardante detto tesseramento;

Considerato che, a riscontro delle dichiarazioni acquisite e dall'analisi delle documentazione esistente agli atti, è emerso che effettivamente la firma apposta in calce alla richiesta di tesseramento per la Società ASD Ravagnese GBI corrisponde, senza ombra di dubbio, a quella del calciatore Giovanni Gotta, essendo simile, in tutto e per tutto, a quella apposta dallo stesso in calce al verbale della sua audizione ed a quella rilasciata, su invito del Collaboratore, su di un apposito foglio a parte;

Considerato, invece, che la firma esistente in calce alla richiesta di tesseramento per la Società ASD Motta San Giovanni è assolutamente diversa da quella del calciatore, ed infatti, sicuramente, è stata apposta del Dirigente di quest'ultima Società, Domenico Cozzucoli, il quale, per sua stessa ammissione, su tale documento ha apposto anche la firma del suo Presidente; infatti detta firma è totalmente diversa da quella originale che il Presidente Antonino Callea ha apposto in calce al verbale di audizione;

Ritenuto che, alla luce dell'esito delle indagini svolte, il calciatore Giovanni Gotta sia escluso da qualsiasi responsabilità disciplinare e che, invece, il comportamento posto in essere dal Dirigente della Società ASD Motta San Giovanni, Domenico Cozzucoli, il quale, all'insaputa dello stesso calciatore e del proprio Presidente della Società ASD Motta San Giovanni, signor Antonio Callea, di propria iniziativa, abbia compilato la richiesta di tesseramento per la stessa Società del calciatore, Giovanni Gotta, ed apposto, di proprio pugno, su tale documento le firme apocrife sia del calciatore che del Presidente Callea, e per avere trasmesso con raccomandata postale tale falsa documentazione al C. R. Calabria, impedendo in tal modo il perfezionamento del tesseramento dello stesso calciatore per la Società ASD Ravagnese GBI, tutto ciò integri a carico del Dirigente Cozzucoli la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., facendo derivare, a titolo oggettivo, la responsabilità della Società ASD Motta San Giovanni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, col. Domenico Infante;

Visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 27 marzo 2014, prot. nr. 5390/520 pf 13-14/GR/mg:

-il signor Domenico Cozzucoli, dirigente della Società ASD Motta San Giovanni, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità sportiva per avere deliberatamente - di propria iniziativa - predisposto la richiesta di tesseramento per la Società ASD Motta San Giovanni del calciatore Giovanni Gotta, all'insaputa di questi e del Presidente della stessa società, signor Antonino Callea, apponendo di proprio pugno in calce allo stesso documento le firme apocrife sia del calciatore che del predetto Presidente e per avere trasmesso la falsa documentazione al Comitato Regionale Calabria, impedendo con tale iniziativa la possibilità del tesseramento dello stesso calciatore per la Società ASD Ravagnese GBI, come meglio specificato nella parte motivata;

-la società ASD MOTTA SAN GIOVANNI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte al proprio Dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del C.G.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 26 maggio 2014, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, il Presidente dell'ASD Motta San Giovanni, Callea Antonino, assistito dall'Avv. Giuseppe Minniti che interviene anche nell'interesse del signor Domenico Cozzucoli.

Prima dell'inizio del dibattito, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell' art. 23, C.G.S..

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale;
visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura:

- Domenico Cozzucoli inibizione mesi sei (6), da pena base di anni uno (1);
- ASD Motta San Giovanni ammenda € 200,00, da pena base di euro 500,00.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti;

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 23.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'istanza di patteggiamento - irroga le seguenti sanzioni:

- COZZUCOLI Domenico l'inibizione mesi SEI (6);
- ASD MOTTA SAN GIOVANNI ammenda € 200,00(duecento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 27 a carico di:

- il signor Antonio ESPOSITO, allenatore di Base, già tesserato per l'ASD Real San Marco;
 - il signor Lucio ESPOSITO, calciatore tesserato per l'ASD Real San Marco;
 - il signor Antonello ESPOSITO, calciatore tesserato per l'ASD Real San Marco;
- per rispondere della violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità sportiva per avere aggredito e percosso, al termine della gara Real San Marco – Trebisacce nello spogliatoio della squadra del Trebisacce i calciatori, tesserati per l'ASD Trebisacce, Carmine Nigro ed Antonio Rubino, procurando a quest'ultimo lesioni ed escoriazioni varie, diagnosticate dai Sanitari dell'Ospedale di Trebisacce e giudicate guaribili in otto giorni, come meglio descritto nella parte motiva;**
- la società ASD REAL SAN MARCO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati Antonio Esposito, Lucio Esposito e Antonello Esposito ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

Esaminati gli atti che hanno dato origine al Procedimento N. 593/13-24, da cui si evince che:

- con la nota datata 28.10.2013, firmata da tale Giovanni Basile, indirizzata alla Procura Federale, veniva segnalato che alla fine della gara Real San Marco - Trebisacce, del Campionato di Promozione, terminata con il risultato di 0-1 a favore della squadra ospite, disputata il 20.10.2013 a San Marco Argentano (CS), gli incidenti verificatisi negli spogliatoi, puntualmente descritti nell'articolo di stampa apparso, il giorno successivo, su "Il Quotidiano della Calabria", non erano stati segnalati dall'Arbitro e né da altri Organi ufficiali, per cui il Giudice Sportivo competente non aveva potuto adottare in merito alcun provvedimento disciplinare;
- la predetta nota stampa dal titolo "Il San Marco perde i tre punti e la testa" riportava che, al termine di detta gara, alcuni tesserati dell'ASD Real San Marco erano entrati negli spogliatoi della squadra del Trebisacce e proditoriamente avevano aggredito i calciatori Nigro ed il 18enne Rubino; e ciò era stato stigmatizzato dal Presidente del Trebisacce, il quale affermava che simili episodi, aggravati dall'aggressione subita da un ragazzo di 18 anni, non dovrebbero essere commessi da nessuno e specialmente da parte di chi ama il calcio; inoltre la nota stampa riportava che il Presidente del San Marco Argentano si era dissociato dalle iniziative poste in essere dagli aggressori;
- il referto dell'Arbitro della predetta gara, Fabio Andrea Di Maro non riportava assolutamente alcunché riguardante l'episodio citato dalla predetta nota stampa e, conseguentemente, sul C.U. n. 47 del 24.10.2013, nei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale presso il C. R. Calabria per le gare disputate il 20.10.2013, non vi era traccia di alcun provvedimento riguardante il predetto episodio;

Rilevato che il Collaboratore della Procura Federale, Dott. Antonio Lacava, incaricato di svolgere l'attività inquirente, dopo avere accertato che l'esposto, a firma di Giovanni Basile, era risultato anonimo, perché in Trebisacce non esisteva alcuna persona a nome di Giovanni Basile ed era inesistente l'indirizzo trascritto a margine dell'esposto, ha ascoltato separatamente i sottonotati tesserati, opportunamente convocati:

- il signor Antonio Cerchiara, Vice Presidente dell'ASD Trebisacce, nonché Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara in esame, che ha dichiarato che:
- al termine della gara, appena rientrato negli spogliatoi, si era accorto che era in corso una rissa nello spogliatoio del Trebisacce tra i calciatori di entrambe le squadre, ed appresa la dinamica dell'episodio, si portava immediatamente dall'Arbitro per informarlo che si stava verificando un'aggressione ai danni dei propri calciatori da parte di alcuni tesserati della Società ASD Real San Marco,

pregandolo di intervenire per rendersi conto di quanto stava succedendo;

- al rientro a Trebisacce il calciatore aggredito Antonio Rubino era stato accompagnato al Pronto Soccorso del locale Ospedale;
- la propria Società non aveva inteso denunciare al Comitato Regionale Calabria l'aggressione perché il Presidente del Real San Marco aveva collaborato, ed infatti, il giorno successivo alla gara, aveva esonerato l'allenatore Antonio Esposito, uno dei responsabili dell'accaduto;

- il signor Carmine Nigro, calciatore dell'ASD Trebisacce, ha riferito che:

- l'aggressione subita da lui e dal collega Rubino era dovuta alla lite verificatasi in occasione della gara Real San Marco - Trebisacce, disputata nella precedente stagione sportiva;

- all'aggressione subita da lui e dal collega Rubino, da parte dell'allenatore Antonio Esposito e dai figli calciatori, Lucio che aveva partecipato alla gara, ed Antonello che quel giorno non aveva giocato, erano presenti tutti i suoi compagni di squadra, in grado di testimoniare;

- nella stessa serata del 20.10.2013, era stato visitato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Trebisacce ma non gli erano state diagnosticate lesioni od altro;

- per l'aggressione subita non era stato ascoltato dai Carabinieri;

- il signor Antonio Rubino, calciatore dell'ASD Trebisacce, ha ammesso che:

- non esistevano motivi validi a giustificare l'aggressione subita negli spogliatoi da parte dell'allenatore Antonio Esposito che gli aveva sferrato un pugno sul viso e dai due figli di questi (Lucio ed Antonello Esposito) che gli avevano procurato escoriazioni varie sulla parte superiore del corpo, diagnosticate e giudicate guaribili in otto giorni dai Sanitari dell'Ospedale di Trebisacce, ove i propri Dirigenti lo avevano accompagnato;

- il signor Francesco Ripoli, Presidente della Società ASD Trebisacce, ha dichiarato che:

- la sera stessa dei fatti accaduti al termine della gara in questione, il Presidente dell'ASD Real San Marco gli aveva telefonato per chiedergli scusa dell'aggressione subita dai propri due calciatori;

- dopo la gara dalla tribuna si era recato negli spogliatoi e qui, tra i responsabili dell'aggressione subita dai due propri calciatori, aveva riconosciuto l'allenatore della squadra del Real San Marco;

- non aveva inteso denunciare l'accaduto al C. R. Calabria perché con la Società ASD Real San Marco erano intercorsi sempre ottimi rapporti ed anche in considerazione che, la stessa sera, il Presidente di quest'ultima Società gli aveva preannunciato l'esonero dei suoi tesserati, responsabili dell'aggressione;

- il signor Mauro Italo, Dirigente Accompagnatore ufficiale dell'ASD Real San Marco, ha riferito che:

- al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi aveva udito delle urla provenire dallo spogliatoio del Trebisacce e si accorgeva che era in corso una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre, che erano a torso nudo, per cui non era riuscito a distinguere i protagonisti della colluttazione, anche perché alcuni loro compagni cercavano di dividere i contendenti;

- anche se era subito intervenuto a dividere i calciatori che si stavano azzuffando non aveva avuto l'esatta percezione della dinamica dei fatti e dei veri responsabili della rissa, ma "successivamente al momento della rissa, alcuni giocatori sia del San Marco che del Trebisacce, mi riferivano e accertavo io personalmente che appena i giocatori del Trebisacce entravano negli spogliatoi venivano aggrediti dal nostro allenatore, Sig. Esposito Antonio e dai due figli Esposito Antonello e Esposito Lucio";

- la Società ASD Real San Marco, avuta cognizione dei fatti, aveva subito esonerato l'Allenatore Antonio Esposito, ritenendolo il vero responsabile dell'aggressione posta in essere contro i due calciatori del Trebisacce;

- il signor Antonio Chianelli, Presidente dell'ASD Real San Marco, ha dichiarato che:

- aveva assistito alla gara in esame dalla tribuna ed al termine dell'incontro si era portato negli spogliatoi, dove era in corso una accesa discussione tra i calciatori di entrambe le squadre; poi apprendeva che avevano partecipato alla rissa, che si era verificata prima che egli giungesse in tali locali, sia l'allenatore della propria squadra, Antonio Esposito, che i suoi due figli;

- la sera successiva alla gara, d'intesa con altri Soci della Società, aveva esonerato l'allenatore Esposito, responsabile di avere partecipato alla rissa ed anche per gli scarsi risultati conseguiti dalla squadra;

- contestualmente all'esonero aveva corrisposto al predetto allenatore tutta la rimanenza degli emolumenti pattuiti,

- il signor Antonio Esposito, già allenatore di Base dell'ASD San Marco, ha riferito che:

- al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, si era accorto che nello spogliatoio della squadra del Trebisacce era in corso una accesa discussione tra i calciatori di entrambe le squadre ed aveva fatto da paciere per evitare ulteriori conseguenze e non era vero che egli aveva aggredito i calciatori del Trebisacce;

- la sera successiva alla gara in questione, a causa di una nuova sconfitta subita dalla squadra da lui allenata, la Società lo aveva esonerato per motivi tecnici, liquidandogli tutti gli emolumenti contrattuali che gli spettavano;

- il signor Lucio Esposito, calciatore dell'ASD Real San Marco, ha dichiarato che:

- al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, aveva notato che in quello della squadra del Trebisacce era in corso tra i calciatori di entrambe le squadre una accesa discussione che si riferiva ad alcuni episodi della gara, ma non si era verificata alcuna rissa tra gli stessi calciatori e né alcuna aggressione tra lui ed altri tesserati;

- il signor Antonello Esposito, calciatore dell'ASD Real San Marco, ha riferito:

- di non avere disputato la gara in questione perché era infortunato ed aveva assistito all'incontro dalla tribuna;

- al termine della partita si era recato negli spogliatoi e si era accorto che tra i calciatori di entrambe le squadre era in corso una animata discussione e ciò stava avvenendo nello spogliatoio della squadra del Trebisacce, ma non si stavano verificando contatti fisici; • notata la presenza in tale spogliatoio di suo padre, di suo fratello Lucio e di altri compagni di squadra, aveva chiesto cosa

stava succedendo, ma subito dopo giungevano i Carabinieri e tutto si calmava;

- il signor Fabio Andrea Di Maro, Arbitro della Sezione AIA di Cosenza, che aveva diretto la gara Real San Marco - Trebisacce, ha riferito che:

- dopo la fine della gara, mentre si stava facendo la doccia, un Dirigente dell'ASD Trebisacce, lo aveva informato che nello spogliatoio della squadra del Trebisacce alcuni calciatori di entrambe le squadre si stavano picchiando, pertanto recatosi in tale locale notava che era in corso una accesa discussione tra i tesserati di entrambe le Società ed i calciatori erano tutti senza la maglietta e subito dopo con l'arrivo dei Carabinieri tutto era rientrato nella normalità;

- non aveva ritenuto opportuno riportare sul referto tale episodio perché in effetti non aveva notato che si fosse generata una rissa;

Rilevato che il certificato medico rilasciato dai Sanitari dell'Ospedale di Trebisacce al calciatore Antonio Rubino riportata la seguente diagnosi: "Contusione cranica con ematoma parietale sx e sfumata ecchimosi, riferisce cefalea, ecchimosi palpebrale occhio dx, lesione escoriata all'emitorace di sx, piccole e sfumate ecchimosi al braccio dx e alla coscia sx, lesioni da graffi", giudicato guaribile in giorni otto;

Considerato che nel corso degli accertamenti e delle audizioni effettuate (cfr., in particolare audizione signor Mauro Italo e signor Antonio Chianelli), è emerso che negli spogliatoi non era avvenuta alcuna rissa tra i calciatori di entrambe le Società, ma soltanto l'aggressione originata dai predetti tre signori Esposito in danno dei calciatori dell'ASD Trebisacce, Carmine Nigro ed Antonio Rubino, per motivi riconducibili a screzi verificatisi tra di loro, nella precedente Stagione Sportiva 2012-2013, in occasione di un'analoga gara di campionato, e soltanto in un secondo momento, si era accesa un'animata discussione tra altri tesserati delle due Società, i quali in maggior parte erano a torso nudo e, quindi, non identificabili;

Ritenuto che, alla luce degli accertamenti esperiti, il comportamento posto in essere nello spogliatoio della squadra del Trebisacce, al termine della gara Real San Marco - Trebisacce, da parte dell'Allenatore Antonio Esposito e dei suoi due figli calciatori Lucio ed Antonello, tutti tesserati per l'ASD Real San Marco, per avere aggredito e percosso, i due calciatori tesserati per l'ASD Trebisacce, Carmine Nigro ed Antonio Rubino, procurando a quest'ultimo lesioni ed escoriazioni varie, diagnosticate dai Sanitari dell'Ospedale di Trebisacce e giudicate guaribili in otto giorni, integri nei confronti degli stessi tre congiunti Esposito la violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., facendo derivare, a titolo oggettivo, la responsabilità della Società ASD Real San Marco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico Infante;

Visto l'art. 32, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 18 aprile 2014, prot. nr. 6046/593 pf 13-14/GR/mg:

-il signor Antonio Esposito, Allenatore di Base, già tesserato per l'ASD Real San Marco;

-il signor Lucio Esposito, calciatore tesserato per l'ASD Real San Marco;

-il signor Antonello Esposito, calciatore tesserato per l'ASD Real San Marco;

per rispondere della violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità sportiva per avere aggredito e percosso, al termine della gara Real San Marco - Trebisacce nello spogliatoio della squadra del Trebisacce i calciatori tesserati per l'ASD Trebisacce, Carmine Nigro ed Antonio Rubino, procurando a quest'ultimo lesioni ed escoriazioni varie, diagnosticate dai Sanitari dell'Ospedale di Trebisacce e giudicate guaribili in otto giorni, come meglio descritto nella parte motiva;

-la società Real San Marco, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati Antonio Esposito, Lucio Esposito e Antonello Esposito ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, c. 2, del C.G.S., in relazione all'art. 5, c. 2, del C.G.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 26 maggio 2014, è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i deferiti.

I deferiti Antonio, Lucio e Antonello Esposito, nei termini assegnati nell'atto di convocazione, hanno fatto pervenire, per il tramite del proprio legale, memoria difensiva con la quale chiedono il proscioglimento da ogni addebito.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

-per il signor Esposito Antonio, l'inibizione per la durata di mesi sei (6);

-per i calciatori Esposito Lucio e Esposito Antonello la squalifica per sei(6) giornate di gara;

-per la società ASD Real San Marco, l'ammenda di euro 1000,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale:

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga le seguenti sanzioni:

-per il signor ESPOSITO Antonio l'inibizione per la durata di mesi SEI (6);

-per il calciatore ESPOSITO Lucio la squalifica per SEI (6) giornate di gara;

per il calciatore ESPOSITO Antonello la squalifica per SEI (6) giornate di gara;

-per la società ASD REAL SAN MARCO l'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

RECLAMO n.115 della Società A.S. FIUMEFREDDO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 SGS del 15.5.2014 (squalifica del calciatore ADRIANI Luca per CINQUE giornate di gara, squalifica del calciatore NESCI Vincenzo per TRE giornate di gara, squalifica del calciatore SCALZO Carmine fino al 14 GENNAIO 2015).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal supplemento di rapporto dell'arbitro della gara S.C. Cittadella Bonifati - A.S. Fiumefreddo del 10.05.2014, risulta che:

- il calciatore Andriani Luca (A.S. Fiumefreddo) colpiva con calci e pugni sia l'assistente di parte della società S.C. Cittadella Bonifati che alcuni calciatori della stessa società, intervenuti per fermarlo;
 - il calciatore Nesci Vincenzo (A.S. Fiumefreddo) colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario durante la rissa avvenuta in campo;
 - il calciatore Scalzo Carmine (capitano dell'A.S. Fiumefreddo), durante la rissa, "colpiva con pugni alla schiena" un calciatore avversario e successivamente, nei pressi dello spogliatoio, sputava addosso all'arbitro, colpendolo alla maglietta.
- Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti (*cf. C.U. n.54 del 15.05.2014 del Comitato Regionale Calabria-Attività Giovanile*):
- squalifica del calciatore Andriani Luca per cinque giornate di gara;
 - squalifica del calciatore Nesci Vincenzo per tre giornate di gara;
 - squalifica del calciatore Scalzo Carmine fino al 14 gennaio 2015.

La società A.S. Fiumefreddo impugna il suddetto provvedimento, chiedendo la riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. In particolare, con riferimento alla posizione di Andriani Luca, afferma che il calciatore avrebbe avuto "una colluttazione" con l'assistente di parte dopo essere stato provocato da quest'ultimo e che non avrebbe colpito i calciatori avversari, avendo tentato, invece, "di divincolarsi per raggiungere l'assistente e non per fare lite con gli stessi".

I fatti per come riferiti dal direttore di gara, in modo chiaro e puntuale, non possono essere posti in dubbio, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1, del C.G.S).

La Commissione, inoltre, ritiene le sanzioni irrogate ai tre calciatori congrue ed adeguate ai fatti a loro ascritti, tenuto conto anche dell'aggravante costituita dalle funzioni di capitano rivestite da Scalzo Carmine.

Il reclamo, pertanto, va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO

Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE

Saverio Mirarchi